CAMERA DEI DEPUTATI N. 1697

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELE

Norme per lo sviluppo degli approdi turistici

Presentata il 29 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese ha un numero di approdi turistici irrisorio rispetto al grande sviluppo costiero ed in rapporto ai vicini Paesi mediterranei che in tal modo esercitano una fortissima e purtroppo fino ad oggi vincente concorrenza nell'attirare il turismo collegato alla nautica da diporto.

È di tutta evidenza quanto le coste italiane siano favorevoli allo sviluppo della diportistica e come sia stata controproducente ed autolesionistica la politica restrittiva fin qui seguita nel consentire lo sviluppo di approdi privati e pubblici.

Si è privata in tal modo l'economia turistica del Paese, ed in particolare quella del Mezzogiorno e delle isole, dell'apporto di un turismo in crescita vertiginosa.

Occorre accantonare una volta per sempre le pregiudiziali ideologiche che hanno visto la nautica da diporto come un fenomeno elitario e quindi da penalizzare. Oggi la nautica è nel nostro Paese un fenomeno di massa ed ancora di più lo è nei Paesi europei più avanzati, dai quali potremmo attirare nuove ed interessanti correnti turistiche.

Gran parte delle difficoltà e degli ostacoli allo sviluppo della portualità per i natanti da diporto è derivata dall'attribuzione da parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle regioni di parte delle funzioni in materia di portualità minore.

La presente proposta di legge si propone, ferme restando le attribuzioni regio-

nali, di avviare un meccanismo celere per la predisposizione da parte delle regioni di piani di localizzazione degli approdi turistici, fermo restando il potere del Governo di intervenire in via sostitutiva sia in caso di inerzia regionale, sia in caso di predisposizione di piani inadeguati.

Questo forte e penetrante potere di intervento da parte dello Stato è largamente giustificato dai preminenti interessi nazionali per lo sviluppo dell'economia turistica, nel rispetto naturalmente delle esigenze di tutela ambientale.

È inoltre prevista la possibilità per il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di rilasciare direttamente concessioni per approdi turistici in ogni luogo ed in ogni tempo quando ciò sia consigliato da ragioni di interesse economico nazionale.

Tutto questo per superare eventuali inadeguatezze dei piani regionali e per avere subito un canale che consenta l'avvio di realizzazioni di approdi turistici nelle more della definizione dei piani regionali il che spronerà anche le regioni ad approvare i propri piani di localizzazione senza troppi indugi.

La presente proposta contiene nelle norme tecniche necessarie per dare un quadro di certezza normativa al settore, riprese dal disegno di legge (atto Senato n. 1178) proposto nella XI legislatura (aprile 1993) dal Governo dell'epoca.

È importante che questa iniziativa sia celermente approvata dal Parlamento al fine di consentire la messa a frutto di importanti potenzialità turistiche del Paese e specie nel Sud e nelle isole, potenzialità oggi soffocate da ostacoli burocratici.

Gli approdi turistici se localizzati, realizzati e gestiti in modo corretto non alterano l'ambiente anzi lo arricchiscono e lo integrano.

La realizzazione delle infrastrutture portuali porterà occasioni di lavoro in zone che hanno estremamente bisogno e come già sottolineato otterrà flussi consistenti di turismo economicamente qualificate con benefici effetti per l'economia di tutte le zone interessate. Il tutto senza oneri per lo Stato in quanto le opere sono realizzate a totale carico dei privati concessionari.

Sarà inoltre così possibile utilizzare i cospicui fondi della Comunità europea per la portualità minore e le infrastrutture turistiche che altrimenti rischierebbero di andare perduti per il nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Approdi turistici).

1. Ai fini della presente legge sono approdi turistici quei complessi di opere realizzate al di fuori dei porti esistenti in regime di concessione demaniale marittima per l'ormeggio ed il ricovero delle imbarcazioni da diporto.

ART. 2.

(Localizzazione degli approdi turistici).

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono il piano di localizzazione degli approdi turistici nell'ambito del territorio costiero di rispettiva competenza, in relazione alle esigenze dello sviluppo della navigazione da diporto e della tutela ambientale e ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti.

2. Qualora le regioni non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 1 entro il termine ivi prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, formula ed approva il piano di localizzazione relativo alle regioni inadempienti.

3. Qualora il Governo ritenga il piano di localizzazione predisposto da una regione non corrispondente alle necessità di sviluppo della nautica da diporto e dell'economia turistica nazionale, può invitare la regione medesima ad integrare il proprio piano di localizzazione. Se la regione non provvede entro centoventi giorni, il Ministro dei trasporti e della navigazione, provvede, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, a determinare le modifiche e le integrazioni al piano regionale.

4. Le regioni e, in caso di interventi sostitutivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla pubblicazione dei piani di localizzazione degli approdi turistici.

ART. 3.

(Procedimenti di concessione).

1. Le domande di concessione demaniale marittima per approdi turistici sono presentate alla regione competente, corredate dai relativi progetti ed elaborati tecnici, nonché da uno studio sull'impatto ambientale.

2. Sulla istanza concessoria si pronuncia il presidente della regione a seguito di un vaglio preliminare circa la compatibilità dell'iniziativa con i piani di localizzazione regionali previsti all'articolo 2.

3. Le regioni sono tenute a pronunciarsi sulla domanda di concessione entro novanta giorni dalla sua presentazione. Scaduto tale termine, qualora la domanda sia conforme al piano di localizzazione, essa si considera accolta.

4. Per la domanda di concessione relativa ad approdi che rientrino nel piano di localizzazione, l'eventuale diniego da parte delle regioni può essere effettuato solo per ragioni di natura tecnica concernenti il progetto.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'ambiente, può in ogni caso ed in ogni tempo rilasciare la concessione per approdi turistici anche al di fuori dei piani di localizzazione regionale in presenza di ragioni di interesse economico nazionale e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di validità tecnica del progetto presentato dai soggetti richiedenti la concessione.

ART. 4.

(Atto di concessione).

1. Per il rilascio delle concessioni il presidente della regione o il Ministro dei trasporti e della navigazione, nei casi di

applicazione del comma 5 dell'articolo 3, stipula con il soggetto interessato apposito atto di concessione, nel quale sono stabiliti l'entità del canone secondo la normativa vigente, le modalità di esecuzione delle opere, di gestione dell'approdo e di tutti i servizi, la durata del rapporto concessorio non superiore a novantanove anni in relazione all'entità degli investimenti, nonché il numero degli accosti da riservare alle esigenze della sicurezza della navigazione.

2. Il 20 per cento del canone di concessione è devoluto alla regione competente.

3. Durante il periodo di realizzazione delle opere costituenti l'approdo turistico, il canone può essere ridotto per un periodo fino a tre anni, in misura non superiore alla metà fintanto che non vi sia una utilizzazione a scopo di lucro, anche parziale, della concessione.

ART. 5.

(Competenze dell'amministrazione marittima).

1. L'approdo turistico, anche quando è situato soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo, è sottoposto ai poteri di polizia dell'autorità marittima ed alle disposizioni da essa adottate in merito, ai sensi del primo comma, numero 10), dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Salve le competenze di cui al comma 1, il capo del circondario marittimo segnala al Ministro dei trasporti e della navigazione ed alla regione competente eventuali infrazioni nella gestione tecnico-nautica dell'approdo turistico.

3. Ove dalle infrazioni di cui al comma 2 emerga un pericolo per la sicurezza della navigazione e degli ormeggi, il Ministro dei trasporti e della navigazione procede alla relativa contestazione.

4. Se risulta confermata anche in parte la contestazione di cui al comma 3 o se comunque emerge dalla gestione dell'approdo un pericolo per la sicurezza della

navigazione e degli ormeggi, il Ministro dei trasporti e della navigazione ordina al concessionario di adottare, entro un termine stabilito, le misure atte a garantire o ripristinare la sicurezza dell'approdo e delle relative adiacenze; in caso di accertata inottemperanza, il Ministro dei trasporti e della navigazione può dichiarare la decadenza della concessione.

5. Negli altri casi di inottemperanza agli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, la regione procede ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.

ART. 6.

(Responsabile di approdo turistico).

1. Alle attività tecniche ed operative che si svolgono nell'approdo turistico è preposto il responsabile di approdo turistico, nominato dal concessionario sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti per la nomina a responsabile di approdo turistico, definendone i relativi compiti.

3. Il concessionario comunica all'autorità marittima le generalità del responsabile di approdo, il quale attesta il possesso dei requisiti di nomina, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Restano comunque salvi i rapporti derivanti da concessione o anticipata occupazione antecedenti alle data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di concessione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge restano salvi gli atti istruttori già compiuti o acquisiti

alla stessa data; gli ulteriori atti istruttori e la disciplina dell'atto di concessione sono regolati dalla presente legge.

3. Le regioni provvedono a regolare la competenza dei propri organi per l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità ai rispettivi statuti.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e le altre disposizioni attinenti al demanio marittimo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1697
Lire 500